

STATUTO

Young Art Hunters Associazione E.T.S.

ART. 1 Denominazione, sede e durata

E' costituita fra i presenti, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito CTS Codice Terzo Settore) e, in quanto compatibile, del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, una associazione avente la seguente denominazione: **“Young Art Hunters Associazione”**, d’ora in avanti denominata “Associazione”, con sede legale nel Comune di Milano in Piazza Giuseppe Grandi 19 e con durata illimitata;

ART. 2 Scopo, finalità e attività

L’Associazione è apolitica, apartitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro e non può distribuire utili né direttamente né indirettamente; persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

- Diffondere e sostenere l'arte emergente (arti visive - pittura, scultura, fotografia, videoarte installazioni, ecc. - musica, teatro, letteratura, ecc.) promuovendo attivamente e prevalentemente artisti giovani ed in erba – italiani e non - (che magari, non dispongono dei mezzi finanziari necessari), provenienti da accademie e non, per far conoscere la loro arte attraverso i canali social, ma anche l'organizzazione diretta di mostre fisiche e virtuali;
- Diffondere la cultura artistica nel mondo giovanile e non, con particolare attenzione allo scambio tra culture di nazionalità diverse;
- Ampliare la conoscenza della cultura artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
- Allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori in campo artistico, affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura artistica come un bene per la persona ed un valore sociale;
- Proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;
- Stimolare e sostenere la crescita morale, spirituale, culturale e sociale dell'uomo, attraverso ogni espressione di arte e spettacolo realizzato con carattere amatoriale;
- Promuovere la diffusione dell'arte e della cultura artistica in ogni sua forma e con ogni mezzo legalmente consentito.

Inoltre, l’Associazione può espletare ogni atto che, in armonia con l’interesse generale, volga al conseguimento dei fini associativi ed in particolare:

- Indire convegni, manifestazioni culturali, meetings, seminari, congressi, conferenze, simposi, mostre, dibattiti, anche internazionali, nonché borse di studio, stage, corsi di formazione, gare a premi a carattere locale e nazionale, in forma diretta e/o indiretta con altre associazioni e con il patrocinio dello Stato, Regioni, UE, EELL, altre istituzioni pubbliche, private e religiose;
- Sviluppare indagini sociometriche, demografiche, ambientali, statistiche, di mercato, di economia politica ecc., per fini socioculturali;
- Raccogliere e diffondere, a mezzo di proprie circolari, testi e/o vere pubblicazioni, informazioni, che riguardino la vita culturale e sociale del Paese e/o del Territorio di azione, nonché bandi e quanto di utile e necessario al perseguimento dello scopo sociale;
- Istituire e gestire, consigliare, corsi di formazione di qualificazione e avviamento professionale, aggiornamento, specializzazione;
- Avvalersi o dotarsi di mezzi multimediali per l’informazione e la comunicazione di massa;

- Promuovere la costituzione di laboratori e centri per la ricerca scientifica, sociale e culturale;
- Proporsi come struttura di servizi per associazioni, categorie e centri che perseguono finalità che coincidono anche parzialmente, con gli scopi statutari;
- Favorire l'estensione delle proprie attività socioculturali attraverso forme consortili con altre organizzazioni democratiche;
- Utilizzare i contributi e le sovvenzioni di enti pubblici e privati, nazionali e internazionali per offrire la propria assistenza e consulenza in ognuno dei campi in cui svolge la propria attività e per le attività previste dallo Statuto;
- Avanzare proposte agli enti pubblici locali, di qualsiasi entità e natura, per un'adeguata concordata programmazione socioculturale sul territorio;
- Attuare progetti formativi dell'UE, ciò anche per conto di Enti e/o Istituzioni pubbliche e private mediante la stipula di particolari convenzioni;
- Individuare e segnalare possibilità di scambi con altri Paesi, agevolando a tale scopo contatti tra gli operatori interessati;
- studiare le rispettive attività culturali e produttive, per conoscerne i bisogni e per meglio promuovere l'espansione di relazioni culturali, commerciali, industriali e finanziarie fra i Paesi.

Per tutelare, promuovere e valorizzare i giovani Artisti, l'Associazione può avvalersi dell'ausilio di una commissione di esperti (Comitato Scientifico), da selezionare tra gli associati ma anche esterni ad essa, purché qualificati. I giovani artisti così selezionati e sostenuti, potranno cimentarsi nelle discipline artistiche di cui sopra e in ogni altra manifestazione innovativa ed avanguardista.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del CTS, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico;

ART. 3 Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato. Possono aderire all'Associazione persone fisiche ed enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività sociali con la loro opera, competenze e conoscenze. Chi intende essere ammesso come associato dovrà essere presentato da almeno uno degli associati e presentare al Consiglio Direttivo, una dichiarazione, su modello predisposto dal Consiglio stesso, debitamente firmata, contenente:

- l'indicazione delle proprie generalità, codice fiscale, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, con allegata copia della carta identità e del Codice fiscale;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel **Libro degli Associati**.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 15 giorni, motivare la delibera di eventuale rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della delibera di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibererà in merito. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine;

ART. 3-bis - Categorie di Associati

Gli Associati si distinguono in:

- **SOCI FONDATORI:** sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione. Essi sono tenuti al pagamento della quota sociale e di eventuali quote integrative contributive e straordinarie;
- **SOCI ORDINARI:** sono coloro che, con il loro apporto culturale, scientifico, professionale e finanziario, contribuiscono ai bisogni ed alla vita dell'associazione. Come i soci fondatori, i soci ordinari sono tenuti al pagamento della quota sociale e di eventuali quote integrative contributive e straordinarie;
- **SOCI SOSTENITORI E BENEMERITI:** sono coloro che, con apporti economici e donazioni consentono il perseguimento degli scopi istituzionali dell'associazione. Essi non sono tenuti né al versamento della quota sociale annuale, né di eventuali quote integrative straordinarie;
- **SOCI ONORARI:** sono coloro che, per particolari meriti o considerazioni, siano, dal Consiglio Direttivo, ritenuti in grado, anche senza alcuna partecipazione finanziaria, di conferire lustro all'associazione.

L'associazione è disciplinata da un uniforme rapporto associativo volto a garantire l'effettività del rapporto medesimo, prevedendo, espressamente, anche per gli associati di minore età, il diritto di voto;

ART. 4 Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto a:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi, ad eccezione di quanto stabilito al precedente Art 3;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo;
-

ART. 5 Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante delibera dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La delibera di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere, deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare un'apposita delibera da comunicare adeguatamente all'associato.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa;

ART. 6 Organi

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Vice-Presidente;
- Gli Organi di controllo, ove istituito;
- il Tesoriere;

ART. 7

Assemblea

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 2 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice Civile, in quanto compatibili. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, anche via e-mail, contenente luogo, data e ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 8 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del CTS e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto. Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, nonché della maggioranza del Consiglio Direttivo. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati;

ART. 8 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato per gravi motivi. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;

- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- promuovere, singolarmente e congiuntamente l'attività dell'associazione presso singoli soggetti, enti pubblici e privati.
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti compreso tra 3 e 7, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili per 2 mandati, anche consecutivi.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce in un'unica convocazione, possibilmente una volta al trimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina (o entro lo stesso termine una volta istituito), devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del CTS, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consigliere che sarà assente per tre volte consecutive non giustificate alle riunioni del Consiglio Direttivo sarà dichiarato decaduto. La perdita dello status di Associato determina, automaticamente, la cessazione della carica di membro del Consiglio Direttivo, qualora da questi ricoperta;

ART. 9 Presidente e Vice-Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei presenti. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni;

ART. 10 Organo di Controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8/06/2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito Registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari;

ART. 11 Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro;

ART. 12 Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

ART. 13 Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo;

ART. 14 Bilancio di esercizio

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale, con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno, salvo il primo. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore (R.U.N.T.S.);

ART. 15 Bilancio sociale e informativa sociale

Nel caso i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, dovessero superare i limiti previsti dalla normativa vigente, l'Associazione ha l'obbligo di pubblicare e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti il Consiglio Direttivo, l'organo di controllo, ai dirigenti e agli associati. Qualora le entrate dovessero superare i limiti in vigore, l'Associazione deve redigere, depositare presso il Registro del terzo settore (RUNTS) e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale;

ART. 16 Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo, ove istituito.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi, a semplice richiesta, da far pervenire via e-mail al Consiglio Direttivo. Il diritto di esame avverrà entro il trentesimo giorno dall'accoglimento della richiesta, a spese del richiedente;

ART. 17 Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi;

ART. 18 Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117;

ART. 19 Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'organo associativo competente.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati;

ART. 20 Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto

Sig.ra Barbara Ludovina Marisa Basile _____

Sig.ra Carola Bianchini _____

Sig. Elia Panori _____

Sig. Enrico Pescarolo _____